



Autorità per l'energia elettrica e il gas

DIREZIONE ENERGIA ELETTRICA

**RICOGNIZIONE SUI SERVIZI DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DI
AGGREGAZIONE DELLE MISURE DELL'ENERGIA ELETTRICA AI FINI DEL
DISPACCIAMENTO**

Documento per la ricognizione delle problematiche

13 aprile 2005

Premessa

Il presente documento è redatto e pubblicato dalla Direzione energia elettrica dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per la ricognizione delle problematiche e delle esigenze relative alla misura dell'energia elettrica ed all'aggregazione delle misure per il dispacciamento (settlement). Mediante il presente documento la Direzione intende acquisire elementi informativi utili alla focalizzazione delle diverse problematiche (criticità, vincoli, etc.) riguardo l'attuale configurazione dei predetti servizi, nonché alla miglior comprensione delle esigenze di operatori, clienti, consumatori ed utenti nella medesima materia. La presente ricognizione potrà essere seguita da ulteriori confronti tecnici con gli operatori per l'approfondimento degli aspetti risultanti dalla ricognizione; tutto ciò non sostituisce gli usuali procedimenti di consultazione mediante appositi documenti approvati dal Collegio dell'Autorità.

La rilevanza del tema connesso alla misura di energia elettrica e delle attività conseguenti è da sempre basilare al fine del buon esito delle transazioni e della regolazione delle partite commerciali connesse; il medesimo tema diventa ancor più importante in una fase, come la attuale, di mercato elettrico liberalizzato in cui opera una molteplicità di soggetti nella filiera elettrica.

Della necessità di agire con una ricognizione delle problematiche e delle esigenze in materia di misura è stato anche preso atto in incontri informali e seminari illustrativi con gli operatori condotti dalla direzione durante i quali sono stati evidenziati problemi in diversi aspetti del servizio di misura.

La presente ricognizione non prende in considerazione eventuali problematiche connesse con la regolazione della qualità dei servizi qui illustrati.

Da quanto descritto discende l'opportunità di porre in essere tempestivamente la ricognizione di cui al presente documento.

Tutto ciò considerato, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 13 maggio 2005, termine improrogabile di chiusura della presente ricognizione.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Energia Elettrica

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 0265565336

fax 0265565222

e-mail: **energiaelettrica@autorita.energia.it**

sito internet: **www.autorita.energia.it**

GENERALITÀ

Finalità essenziali della misura dell'energia elettrica sono l'effettuazione e la messa a disposizione delle misure ai fini:

- a) della regolazione dei corrispettivi per i servizi di distribuzione, trasmissione, acquisto e vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato e di dispacciamento dell'energia elettrica;
- b) del monitoraggio e della verifica delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica nelle/dalle reti elettriche.

Il quadro regolatorio vigente stabilisce disposizioni relativamente al servizio di misura dell'energia elettrica, disciplinato dalle disposizioni del Testo integrato e al servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento, disciplinato dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 168/03.

PARTE A – SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

A1. Disposizioni di cui al Testo integrato

Il Testo integrato stabilisce le condizioni per l'erogazione del servizio di misura con riferimento:

- a) alla definizione delle responsabilità in merito alle attività che compongono il predetto servizio, vale a dire installazione dei misuratori, manutenzione dei misuratori, rilevazione delle misure, registrazione delle misure (articolo 35, commi 35.1. e 35.2);
- b) alle caratteristiche dei misuratori e agli obblighi di presenza e di installazione;
- c) alla messa a disposizione del Gestore della rete delle misure dell'energia elettrica per il compimento degli adempimenti amministrativi di propria competenza (articolo 35, comma 35.3);
- d) alla messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica ai soggetti nella cui disponibilità si trova il sito in cui è installato il misuratore (articolo 36, comma 36.2, lettera c) o, in alternativa a questo, articolo 36, comma 36.3);
- e) del monitoraggio delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica da parte dei medesimi soggetti di cui alla precedente lettera d) (articolo 36, comma 36.2, lettera d);
- f) alla remunerazione del servizio di misura dell'energia elettrica.

A2. Articolazione delle attività e soggetti responsabili

Il servizio di misura dell'energia elettrica risulta essere articolato in quattro attività, vale a dire: installazione dei misuratori, manutenzione dei misuratori, rilevazione delle misure e registrazione delle misure. I soggetti responsabili di ciascuna delle predette attività sono definiti dall'articolo 35, commi 35.1 e 35.2, del Testo integrato secondo quanto indicato in tabella 1.

Tabella 1: Articolazione delle attività costituenti il servizio di misura e soggetti responsabili				
	Installazione del misuratore	Manutenzione del misuratore	Rilevazione delle misure	Registrazione delle misure
Punti di Prelievo	Imprese distributrici			
Punti di immissione	Soggetto titolare dell'impianto di produzione		Gestore di rete sulla quale insiste il punto di immissione	
Punti di interconnessione tra reti di distribuzione e RTN	Imprese distributrici			
Punti di interconnessione tra reti di distribuzione	Impresa distributtrice che cede l'energia elettrica			

A3. Obbligo di presenza e di installazione dei misuratori orari

Il Testo integrato stabilisce l'obbligo di presenza del misuratore orario (cfr. anche tabelle 2 e 3):

- nei punti di prelievo corrispondenti a clienti del mercato libero connessi in altissima, alta e media tensione;
- nei punti di prelievo corrispondenti a clienti del mercato vincolato connessi in altissima e alta tensione;
- nei punti di immissione corrispondenti ad impianti di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a 250 kW.

L'obbligo di presenza del misuratore orario significa che al verificarsi di una determinata circostanza (ad esempio per i clienti finali l'appartenenza del cliente finale al mercato libero o al mercato vincolato dato un certo livello di tensione del punto di prelievo corrispondente) la misura dell'energia elettrica deve essere effettuata su base oraria, vale a dire che, ai fini della compravendita di energia elettrica all'ingrosso e ai fini della regolazione del servizio di dispacciamento si considera l'effettivo profilo orario di energia elettrica immessa o prelevata (vd. successivo punto A8).

Tabella 2: obblighi di presenza del misuratore orario (MO) per punti di prelievo		
	<i>Punti di prelievo per clienti del mercato vincolato</i>	<i>Punti di prelievo per clienti del mercato libero</i>
Altissima tensione	Obbligo di presenza del MO	Obbligo di presenza del MO
Alta tensione		
Media tensione		
Bassa tensione		

Tabella 3: obblighi di presenza del misuratore orario (MO) per punti di immissione	
Potenza nominale	
>= 250 kW	Obbligo di presenza del MO
< 250 kW	

L'articolo 41 del Testo integrato stabilisce, altresì, un programma di ammodernamento dei misuratori in linea con le esigenze derivanti dall'evoluzione del mercato elettrico (progressiva

migrazione dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero). A tal fine, detto articolo fissa i termini temporali ai fini degli obblighi di installazione, da parte dei soggetti responsabili, dei misuratori orari nei punti di prelievo (cfr. tabella 4).

Tabella 4: obblighi di installazione del misuratore orario (MO) per punti di prelievo				
	<i>Potenza disponibile</i>			
	> 500 kW	201 ÷ 500 kW	101 ÷ 200 kW	=< 100 kW
Altissima tensione	<i>entro il 30 giugno 2004</i>			
Alta tensione				
Media tensione		<i>entro il 31 dicembre 2004</i>	<i>entro il 31 dicembre 2005</i>	<i>entro il 31 dicembre 2006</i>
Bassa tensione				

Per i punti di prelievo, la presenza attesa di misuratori orari può, quindi, essere ottenuta dall'unione della situazione mostrata nella precedente tabella 2 e dagli effetti prodotti dall'attuazione dell'articolo 41 (cfr. Tabella 5).

Tabella 5: presenza attesa del misuratore orario (MO) per punti di prelievo		
	<i>Punti di prelievo per clienti del mercato vincolato</i>	<i>Punti di prelievo per clienti del mercato libero</i>
Altissima tensione	Presenza garantita del MO	Presenza garantita del MO
Alta tensione		
Media tensione	Presenza del MO per effetto dell'articolo 41 del Testo integrato	
Bassa tensione		

Per quanto concerne i punti di prelievo in bassa tensione non esiste alcun obbligo di presenza o di installazione del misuratore orario. Tuttavia è noto come l'Autorità intenda incentivare l'ampliamento dell'offerta di opzioni tariffarie ulteriori domestiche biorarie e multiorarie¹. Dal punto di vista del servizio di misura, tale incentivazione ha come effetto quello di promuovere l'installazione di misuratori atti alla rilevazione dell'energia elettrica prelevata secondo raggruppamenti orari almeno per i clienti finali vincolati domestici. L'Autorità non ha ancora espresso alcun orientamento circa il trattamento orario relativamente al segmento dei clienti finali in bassa tensione non domestici, benché siano in corso riflessioni ed approfondimenti della Direzione per arrivare a eventuali proposte all'Autorità di revisione degli obblighi posti dal Testo integrato in materia di misura alla luce dell'ampliamento dei clienti idonei (1° luglio 2004, vd anche deliberazione n.107/04).

A4. Messa a disposizione delle misure e monitoraggio delle immissioni e dei prelievi

Con riferimento alla messa a disposizione delle misure e al monitoraggio delle immissioni e dei prelievi, il Testo integrato stabilisce quanto indicato nella tabella 6.

¹ Si veda anche il documento per la consultazione pubblicato in data 9 marzo 2005 relativo a interventi per la diffusione presso le utenze domestiche di tariffe e opzioni tariffarie che prevedano prezzi dell'energia elettrica differenziati su due o più raggruppamenti orari e regolazione dell'offerta ai clienti domestici di "garanzie di origine" dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Tabella 6 – previsioni di cui al Testo integrato ai fini della messa disposizione delle misure	
Comma 36.2, lettera c), e comma 36.3	I misuratori relativi ai punti di immissione e di prelievo per cui insiste l'obbligo di presenza secondo quanto indicato nelle precedenti tabelle 2 e 3, devono consentire al soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui è installato il misuratore l'accesso alle rilevazioni e alle registrazioni, con le stesse modalità e indipendentemente dall'accesso alle medesime rilevazioni e registrazioni da parte del soggetto responsabile della rilevazione della registrazione delle misure. Alternativamente, il soggetto responsabile della rilevazione della registrazione delle misure rende disponibili al cliente finale, su supporto digitale, i dati registrati nel corso del mese, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui i dati sono stati registrati.
Comma 36.2, lettera d)	I misuratori relativi ai punti di immissione e di prelievo per cui insiste l'obbligo di presenza secondo quanto indicato nelle precedenti tabelle 2 e 3, devono essere predisposti per l'installazione, su richiesta del soggetto nella cui disponibilità trova il sito in cui è installato il misuratore ed a spese di quest'ultimo, di dispositivi per il monitoraggio delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica.

A5. Misura dell'energia elettrica nei punti di interconnessione tra reti

L'articolo 38 del Testo integrato stabilisce che, con riferimento ai punti di interconnessione tra reti elettriche, i misuratori devono consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva immesse e prelevate nei punti di interconnessione e che il servizio di misura dell'energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale da un'impresa distributrice è svolto conformemente alle specifiche tecniche e alle modalità definite dal Gestore della rete sulla base delle direttive emanate dell'Autorità con la deliberazione n. 138/00².

A6. Irregolarità e malfunzionamento dei misuratori

Nei casi di irregolarità e malfunzionamento dei misuratori, il Testo integrato stabilisce quanto indicato in tabella 7.

Tabella 7 – previsioni di cui all'articolo 36 del Testo integrato nei casi di irregolarità e malfunzionamento dei misuratori	
Comma 36.2, lettera b)	I misuratori relativi ai punti di immissione e di prelievo per cui insiste l'obbligo di presenza secondo quanto indicato nelle precedenti tabelle 2 e 3, devono essere provvisti di un sistema di segnalazione automatica di eventuali irregolarità del proprio funzionamento.
Comma 36.4	Nel caso in cui si verificano irregolarità di funzionamento del misuratore, l'intervento di manutenzione è effettuato, entro 48 ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione, dal soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione del misuratore che ne dà tempestiva informazione al cliente finale o al soggetto responsabile della rilevazione della registrazione delle misure.
Comma 36.5	Per il periodo in cui si è verificata l'irregolarità di funzionamento di cui al comma 36.4, la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica è effettuata dal soggetto responsabile della rilevazione della registrazione delle misure, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del misuratore, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

² Ora contenute nella deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04.

A7. Remunerazione del servizio di misura

	Installazione e manutenzione	Rilevazione e registrazione
Punti di prelievo	Tariffa fissata dall’Autorità e applicata ai clienti finali dalle imprese distributrici	
Punti di immissione		Il titolare dell’impianto di produzione versa al soggetto che provvede alla rilevazione e alla registrazione del misuratore un corrispettivo pari al 54% della componente tariffaria MIS1
Punti di interconnessione³	Al soggetto che provvede alla installazione e alla manutenzione del misuratore è dovuto un corrispettivo pari al 46% del della componente tariffaria MIS1	Al soggetto che provvede alla rilevazione e alla registrazione del misuratore è dovuto un corrispettivo pari al 54% del della componente tariffaria MIS1

A8. Misura dell’energia elettrica e trattamento dei prelievi al fine del servizi di distribuzione, di trasmissione e di vendita ai clienti del mercato vincolato

Il Testo integrato stabilisce che, per clienti finali non domestici, in presenza di misuratori atti alla rilevazione dell’energia elettrica prelevata per fascia oraria debbano essere applicati corrispettivi di tipo multiorario⁴ al fine:

- della regolazione dei servizi di trasmissione di distribuzione per tutti i punti di prelievo;
- della regolazione della vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato

Ai fini della compravendita dell’energia elettrica all’ingrosso e per la regolazione dei servizi di dispacciamento per i punti di prelievo del mercato vincolato in media e bassa tensione e per i punti di prelievo del mercato libero non dotati di misuratore orario si adotta la profilazione oraria convenzionale dell’energia elettrica complessivamente prelevata sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 118/03 (*load profiling* per area).

A9. Spunti per la formulazione delle osservazioni

- SP1 Quali sono le problematiche riscontrate nell’attuazione di quanto indicato nei precedenti punti da A1 ad A7 ?
Relativamente alla possibilità di monitorare le immissioni e i prelievi di energia elettrica e alla messa a disposizione delle misure, quali problematiche riscontrano:
a) i soggetti nella cui disponibilità si trova il sito in cui è installato il misuratore ?
b) il Gestore della rete ?
- SP2 Il Testo integrato definisce punto di immissione/di prelievo come il punto in cui l’energia elettrica viene immessa/prelevata in/da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un impianto di produzione elettrica/ un cliente finale⁵. Il Testo integrato stabilisce, inoltre, che l’applicazione dei corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e

³ Tra reti di distribuzione.

⁴ Tale disposizione, dati gli effetti dell’attuazione dell’articolo 41 del Testo integrato, ha determinato la necessità di introdurre misure di gradualità per i clienti finali del mercato vincolato connessi in media tensione per i quali avviene l’installazione del misuratore orario (cfr. deliberazioni n. 227/04 e 33/05 come successivamente modificata e integrata).

⁵ Tralasciando il caso di punti di prelievo composti da una molteplicità di punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 500 W.

vendita ai clienti del mercato vincolato debbano essere applicati all'energia elettrica scambiata con le reti con obbligo di connessione di terzi. Quali problematiche si riscontrano con riferimento a situazioni impiantistiche ove i misuratori non sono installati nei punti di immissione o di prelievo ? Quali particolari situazioni possono essere rilevate ?

- SP3 Si ritiene che i sistemi di telegestione in bassa tensione possano essere utilizzati in maniera efficace nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta di opzioni tariffarie ulteriori domestiche biorarie e multiorarie ?
- SP4 Si ritiene che i sistemi di telegestione in bassa tensione possano essere efficacemente utilizzati per la rilevazione oraria dell'energia elettrica prelevata dai clienti finali in bassa tensione indipendentemente dall'appartenenza di tali clienti al mercato libero o al mercato vincolato ? Come conseguenza di ciò, si ritiene che i sistemi di telegestione possano, in prospettiva, consentire il trattamento orario di tutti i clienti finali in bassa tensione ? Più in generale, quali problematiche tecniche si riscontrano (relativamente alla gestione dei misuratori e delle misure) nel caso in cui tutti i clienti finali in bassa tensione venissero trattati su base oraria ?
- SP5 Quali problematiche si riscontrano e quali esigenze si ravvisano in relazione al servizio di misura dell'energia elettrica e gli adempimenti di carattere fiscale ?
- SP6 Quali altre problematiche si riscontrano in tema di servizio di misura dell'energia elettrica?
- SP7 Sulla base dell'esperienza acquisita in seguito all'adozione del decreto legislativo n. 79/99, quali particolari esigenze si riscontrano in tema di servizio di misura dell'energia elettrica da parte dei diversi soggetti che intervengono nei diversi segmenti della filiera elettrica (dalla produzione alla vendita di energia elettrica ai clienti finali) ?

PARTE B – SERVIZIO DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE DELL'ENERGIA ELETTRICA AI FINI DEL DISPACCIAMENTO

B1. Disposizioni di cui alla deliberazione n. 168/03

La deliberazione n. 168/03 prevede che la regolazione dei servizi di dispacciamento avvenga con riferimento all'energia elettrica immessa/prelevata nei punti di dispacciamento in immissione/prelievo. La medesima deliberazione definisce i punti di dispacciamento in immissione/prelievo come insiemi di uno o più punti di immissione/prelievo. Ai fini della regolazione del servizio di dispacciamento è, quindi, necessario poter procedere all'aggregazione delle misure dell'energia elettrica immessa/prelevata nei/dai punti di dispacciamento in immissione/prelievo.

Per tale ragione, la deliberazione n. 168/03 ha introdotto il servizio di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento.

B2. Articolazione delle attività, soggetti responsabili e utenti del servizio

La deliberazione n. 168/03 stabilisce che il soggetto responsabile del servizio di aggregazione delle misure è il Gestore della rete che svolge tale servizio avvalendosi dell'opera di terzi. Per il presente periodo regolatorio (2004-2007) detti soggetti sono stati individuati nelle imprese distributrici.

Utenti del servizio sono gli utenti del dispacciamento.

Nell'ambito del servizio di aggregazione i diversi soggetti interessati interagiscono tra loro e con gli utenti del dispacciamento secondo quanto indicato nelle tabelle 8 e 9 (le attività interessanti direttamente gli utenti del dispacciamento sono indicati in grassetto).

Tabella 8: servizio di aggregazione delle misure per punti di dispacciamento in immissione				
	Soggetti responsabili della rilevazione e della registrazione delle misure	Compiti delle imprese distributrici sottese	Compiti delle imprese distributrici di riferimento	Gestore della rete
Mese di competenza				
+10 g	Rendono disponibili, al responsabile dell'aggregazione delle misure le misure delle immissioni di energia elettrica relative a ciascun punto di immissione ubicato nel proprio ambito di competenza, nonché il nominativo dell'utente del trasporto responsabile di tale punto			
+15 g		Aggregano e comunicano al Gestore della rete le misure delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.	Aggregano e comunicano al Gestore della rete le misure delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.	Aggrega le misure delle immissioni di energia elettrica ad esso comunicate dalle imprese distributrici nonché delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento
+20 g		Comunicano a ciascun utente del dispacciamento l'elenco dei punti di immissione nella titolarità di tale utente iscritti nel registro di cui al comma 47.1 della deliberazione n. 168/03 ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.		

Tabella 9: servizio di aggregazione delle misure per punti di dispacciamento in prelievo				
	Soggetti responsabili della rilevazione e della registrazione delle misure	Compiti delle imprese distributrici sottese	Compiti delle imprese distributrici di riferimento	Gestore della rete
Mese di competenza				
+10 g	Rendono disponibili, al responsabile dell'aggregazione delle misure le misure dei prelievi di energia elettrica relative a ciascun punto di prelievo ubicato nel proprio ambito di competenza, nonché il nominativo dell'utente del trasporto responsabile di tale punto			
+15 g		Aggregano e comunicano alle imprese distributrici di riferimento le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.		
+20 g			Aggregano e comunicano al Gestore della rete le misure dei prelievi di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese, nonché dei prelievi di energia elettrica relative a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento	Aggrega le misure dei prelievi di energia elettrica ad esso comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
		Comunicano a ciascun utente del dispacciamento: <ul style="list-style-type: none"> • le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un punto di dispacciamento nella titolarità dell'utente medesimo • l'elenco dei punti di immissione nella titolarità di tale utente iscritti nel registro di cui al comma 47.1 della deliberazione n. 168703 ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 		

B3. Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo

La deliberazione n. 168/03 stabilisce, altresì, che le imprese distributrici tengano un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale e che il Gestore della rete, sentite le imprese distributrici, definisca il contenuto minimo dei predetti registri ai fini, tra l'altro, del dispacciamento.

B4. Remunerazione del servizio di aggregazione delle misure

Le modalità per la remunerazione del servizio di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento sono stabilite dalla deliberazione n. 168/03. L'entità del corrispettivo e le modalità di regolazione sono in corso di definizione da parte dell'Autorità.

B5. Spunti per la formulazione delle osservazioni

- SP8 Quali sono le problematiche riscontrate nell'attuazione di quanto indicato nei precedenti punti da B1 a B3 ?
- SP9 Quali considerazioni possono essere formulate in relazione al servizio di aggregazione delle misure alla luce di quanto previsto all'articolo 43, comma 43.3, della deliberazione n. 168/03 che prevede che a partire dall'anno 2008 il Gestore della rete individui con procedure ad evidenza pubblica i soggetti che per suo conto svolgono il servizio di aggregazione ?
- SP10 Quali altre problematiche/esigenze si riscontrano in tema di servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ?

Milano, 13 aprile 2005

Direzione Energia Elettrica

Il Direttore
Guido Bortoni